



DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEI SERVIZI PER I CITTADINI E LE IMPRESE ALL'ESTERO

Art. 2

Disposizioni in materia di legalizzazione di firme di atti formati da autorità estere e da valere nello Stato All'articolo 33, comma 2, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa legalizzazione, ove occorra, ad opera delle competenti autorità locali».

Versione in vigore dal 4 febbraio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero
Estremi	Legge 19 gennaio 2026, n. 11
Capo	I — Disposizioni in materia di cittadinanza, di anagrafe e di legalizzazione di firme
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-la-revisione-dei-servizi-per-i-cittadini-e-le/art-2>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it